

Adorno Antonio**Da:** Adorno OASI CANA [Famiglia&Vita] [associazione@oasicana.it]**Inviato:** mercoledì 23 gennaio 2008 11.40**A:** info@oasicana.it**Oggetto:** Diagnosi sull'embrione, perché le sentenze sbagliano - da Avvenire

*Carissimi amici dell' Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su
Famiglia e Vita*



5 PER 1000: AIUTARE LA FAMIGLIA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON COSTA NULLA

Diagnosi sull'embrione, perché le sentenze sbaglianoDossier legge 40 - di **Ilaria Nava** - da Avvenire del 3 gennaio 2008

Una ordinanza che, da quello che per ora è noto, sembra essere stata pronunciata contra legem. Secondo «Madre Provetta», l'associazione che si batte contro la legge 40 e che ha affiancato la coppia dei ricorrenti, la decisione emessa dal Tribunale di Firenze condannerebbe il centro di procreazione medicalmente assistita a procedere alla diagnosi preimpianto sugli embrioni, autorizzando il congelamento di quelli malati. Un ragionamento praticabile, secondo il giudice fiorentino, perché il divieto sarebbe contenuto solo nelle vigenti linee guida della legge, ossia il regolamento amministrativo che la applica.

Una mossa che sembra davvero studiata a tavolino: preso atto dell'impossibilità di modificare la norma in Parlamento o di farla dichiarare incostituzionale dalla Corte Costituzionale, ora si afferma che in realtà non è la legge 40 a vietare la diagnosi preimpianto bensì le linee guida emanate nel 2004 dall'allora ministro della Salute Sirchia. «Come si può parlare di eugenetica di fronte alla richiesta, tecnicamente praticabile, di voler trasferire solo l'embrione sano anche per evitare successivamente di dover ricorrere all'aborto?» si domanda candidamente l'avvocato Gianni Baldini, che ha presentato il ricorso a Firenze per conto della coppia, dimenticandosi che anche la legge 194 non autorizza un uso dell'aborto come strumento selettivo dei feti con riferimento alla loro salute.

Il richiamo alla legge sull'aborto si trova anche in un'altra causa, per molti aspetti simile a quella di Firenze, discussa al Tribunale di Catania nel 2004. A difendere il centro antisterilità Hera fu ancora l'avvocato Baldini, lo stesso che ha patrocinato la causa di Firenze. A proposito dell'aborto, che secondo i ricorrenti potrebbe essere evitato praticando la diagnosi preimpianto, il giudice affermò che «non è possibile ritenere aprioristicamente che ogni gravidanza nella quale il feto sia affetto da una malattia è necessariamente causa di una malattia – del corpo o della mente – della madre. Quindi, deve ritenersi giuridicamente infondata l'affermazione dell'esistenza di un "diritto" della donna di abortire i figli malati in quanto tali, e ancor più l'affermazione di un tale diritto come preesistente alla gravidanza».

L'esito della causa, infatti, fu del tutto diverso perché il giudice ritenne inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal legale della coppia e rigettò il ricorso.

Il magistrato catanese citò anche i resoconti stenografici delle sedute parlamentari di discussione delle legge: «Nella seduta del 10 dicembre 2003 sono stati esaminati ben 61 emendamenti proposti con riferimento a quella norma, molti dei quali illustrati da senatori che contestavano proprio la scelta di escludere il ricorso alle tecniche di procreazione assistita per i portatori di malattie genetiche e di vietare la selezione degli embrioni prima dell'impianto. Ci si trova, dunque, certamente dinanzi a scelte consapevoli ed esplicite del Parlamento». Anche se dovrebbero essere i giudici ad adeguarsi a quanto deciso dalle istituzioni e non il contrario, se davvero il ministro Turco – come ha dichiarato in una recente intervista a Repubblica – nell'aggiornare le linee guida terrà conto della decisione presa a Firenze, si spera farà altrettanto con la sentenza di Catania.

Il 16 luglio 2005 un giudice di Cagliari a cui viene presentato il ricorso di una coppia portatrice di talassemia che richiede la diagnosi preimpianto sull'embrione, rimette la questione alla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla presunta incostituzionalità dell'articolo 13 della legge 40 «nella parte in cui fa divieto di ottenere, su richiesta dei soggetti che hanno avuto accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la diagnosi preimpianto sull'embrione ai fini dell'accertamento di eventuali patologie». Ma la Consulta dichiara inammissibile la questione, affermando che «è evidente la contraddizione in cui il Tribunale incorre nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella parte relativa a una norma (il divieto di sottoporre l'embrione, prima dell'impianto, a diagnosi per l'accertamento di eventuali patologie) che secondo l'impostazione della stessa ordinanza di rimessione sarebbe però desumibile anche da altri articoli della stessa legge non impugnati, nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo alla luce dei suoi criteri ispiratori».

Parole al vento, visto che la stessa coppia ha poi instaurato un altro ricorso presso il Tribunale, la cui sentenza,

emessa nel settembre scorso, accoglie la domanda, «dovendosi ritenere praticabile, anche con riferimento al quadro normativo introdotto con la legge 40/2004, l'accertamento diagnostico richiesto dagli attori». In pratica, il giudice, secondo un'impostazione che sembra sia stata seguita dalla collega di Firenze, afferma che nella legge non è ravvisabile alcun divieto alla diagnosi preimpianto e dichiara l'illegittimità delle linee guida ministeriali che dispongono che «ogni indagine relativa alla salute degli embrioni creati in vitro, dovrà essere di tipo osservazionale». Un escamotage più che discutibile sia dal punto di vista formale che sostanziale, per forzare, ancora una volta, la mano al diritto.

«Linee guida», la partita che rimette in gioco la legge

Come noto, è la stessa legge 40 a prevedere la revisione delle linee guida, almeno ogni 3 anni. Un termine non perentorio, nel senso che è possibile procedere alla loro modifica anche successivamente. È la stessa norma a specificare che l'aggiornamento va fatto « in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica», che risulta, oltre all'attuazione sempre più fedele della norma, l'unico criterio da seguire. Malgrado la procedura preveda che il ministro della Salute si debba avvalere dell'Istituto superiore di sanità, e ricevere il parere del Consiglio superiore di sanità, Livia Turco ha dichiarato di voler coinvolgere anche le competenti commissioni parlamentari entro breve.

firma sulla dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO)

per dare il 5 per mille alla Associazione OASI CANA Onlus.

Basta firmare l'apposito modulo e indicare il nostro Codice Fiscale **97082060829**

Associazione OASI CANA Onlus newsletter

_____designed by Antonio Adorno_____

<http://www.oasicana.it>

La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, (www.oasicana.it). Si tratta di studi, ricerche, segnalazioni, notizie relative alla Famiglia e alla Vita.

[Puoi trovare tutte quelle precedentemente inviate http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php](http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php)

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta che [clicchi qui](#).

sei iscritto con l'indirizzo info@oasicana.it

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a info@oasicana.it. - Antonio Adorno

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comunichiamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso calatafimi, 1057.

Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desidera può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e mail all'indirizzo info@oasicana.it.